

Prot. n. \_\_\_\_\_  
(da citare nella risposta)

San Michele a/A, \_\_\_\_\_.

Inviata tramite RR/PE/PEC/FAX

Egregio Signor/Gentile Signora ARTISTA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Oggetto:** art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2 e Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg.: affidamento incarico di realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento del nuovo Palazzo della Ricerca e della Conoscenza della Fondazione E. Mach, spesa omnicomprensiva di **Euro** \_\_\_\_\_,= (IVA e ritenute comprese, se dovute), di cui Euro \_\_\_\_\_,00 quali oneri per la sicurezza.

In riferimento alla nota prot. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ della Fondazione E. Mach (di seguito FEM) con la quale a codesto egregio artista (di seguito ARTISTA) è stata comunicata l'aggiudicazione del bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento dell'edificio Palazzo della Ricerca e della Conoscenza (di seguito PRC) della FEM, con la presente si formalizza l'incarico secondo le seguenti clausole contrattuali:

## 1. Oggetto dell'incarico

La Patrimonio del Trentino S.p.A. (di seguito PDT) affida all'ARTISTA, che accetta, l'incarico di realizzare l'opera d'arte RIF. \_\_ dell'Allegato D della documentazione del bando, per l'abbellimento dell'edificio PRC della FEM, sito in San Michele all'Adige (TN) in Via E. Mach, 1.

L'ARTISTA si impegna a realizzare l'opera d'arte commissionata conformemente al bozzetto e agli elaborati presentati in sede di partecipazione al concorso.

## 2. Compenso e modalità di pagamento

Il **compenso omnicomprensivo** è fissato in Euro \_\_\_\_\_,= IVA e ritenute comprese, se e ove dovute. L'importo comprende anche gli oneri ed incombenze relative al D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati in € \_\_\_\_\_,00,=.

Il compenso previsto verrà liquidato, in **un'unica soluzione**, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o nota spese corredata dalla documentazione di regolarità assicurativa, previdenziale e contributiva.

Si procederà al pagamento del corrispettivo con bonifico bancario a favore dell'ARTISTA sul c/c indicato dallo stesso. Nel caso in cui si riscontri irregolare la documentazione di regolarità assicurativa, previdenziale e contributiva, il pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta ed accertata regolarizzazione.

Le opere eseguite saranno sottoposte al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'ARTISTA, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione e collocazione delle stesse e sulla loro conformità agli elaborati presentati.

In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, la PDT procederà al pagamento del compenso dopo che l'ARTISTA avrà provveduto a sanare la difformità con le modalità concordate con la Commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva. Nel caso in cui l'ARTISTA non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato - che potrà variare da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni - la PDT ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dal sopraccitato importo, e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

La fattura o nota di spesa dovrà pervenire dopo la verifica della corretta installazione delle opere e lo scioglimento della riserva da parte della Commissione giudicatrice.

### 3. Oneri compresi nel compenso e obblighi a carico dell'ARTISTA

Sono contemplati nell'importo di cui all'art. 2 i costi relativi alla manodopera, all'acquisto di materiale di supporto, a tutti gli oneri relativi alla sicurezza, agli eventuali supporti addizionali, al trasporto e di quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera d'arte, la sua installazione, ancoraggio e messa in sicurezza (se ritenuto necessario certificata da professionista abilitato, al momento della collocazione), eventuale studio di illuminazione, le opere complementari di finitura, eventuale dichiarazione liberatoria ai fini antincendio.

L'opera d'arte non dovrà in nessun caso costituire elemento di pericolosità. Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmosferici e di totale sicurezza per chi accede all'edificio.

L'opera dovrà essere fornita ed installata completa, anche nelle parti accessorie.

Tutti i costi di ideazione, realizzazione, consegna, certificazione, eventuale ripristino, saranno a carico dell'ARTISTA, compresi eventuali adeguamenti e/o modifiche della situazione attuale indispensabili per la collocazione dell'opera. Sono inoltre sempre a carico dell'ARTISTA le spese necessarie per eventuali adempimenti derivanti dal rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal rispetto del DUVRI.

E' a carico dell'ARTISTA l'obbligo di produrre alla FEM eventuale elaborato, relazione o prova sperimentale necessaria a verificare e garantire l'idoneità statica dell'opera e della sua installazione.

Rimane altresì a carico dell'ARTISTA la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura edilizia e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

Ad avvenuta collocazione, se ritenuto necessario, l'ARTISTA dovrà fornire la certificazione rilasciata da un tecnico abilitato a riguardo della corretta messa in sicurezza e mancato pericolo d'incendio.

### 4. Termini e Penalità

A ciascun artista o gruppo di artisti che risulteranno vincitori sarà affidato l'incarico per l'esecuzione dell'opera, che dovrà essere realizzata, alle condizioni del bando e della presente nota di affidamento, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali dalla data dell'accettazione dell'incarico**, compatibilmente con i periodi di apertura e chiusura della struttura, salvo la possibilità di concordare un termine diverso.

Qualora il termine per l'esecuzione dell'opera non venga rispettato la PDT potrà applicare, per ogni giorno di ritardo nella collocazione dell'opera, una penale di Euro 50,00 fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare. In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi e/o qualora il ritardo fosse superiore a 60 giorni potrà essere revocato l'incarico affidato.

Previa richiesta motivata dell'ARTISTA, la PDT può concedere una proroga del termine di consegna.

### 5. Tracciabilità dei flussi finanziari

La PDT e l'ARTISTA si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.

L'ARTISTA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:

- a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a comunicare alla PDT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera b) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla PDT in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;

- f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il codice identificativo di gara acquisito (CIG) acquisito dalla PDT;
- g) a dare immediata comunicazione alla PDT e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

La PDT effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'ARTISTA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

**6. Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto e direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile del procedimento è il dott. Mauro Fezzi, Direttore generale della FEM.

Il direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM/PDT con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente contratto è \_\_\_\_\_ raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti:

<b>Telefono</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Cell.</b>	

In via principale ogni rapporto inerente l'esecuzione del contratto deve essere intrapreso dall'ARTISTA con il direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione presiede l'esecuzione del contratto e si rapporta con l'ARTISTA. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un'attestazione di regolare esecuzione.

Le opere eseguite saranno sottoposte al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'ARTISTA, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione e collocazione delle stesse e sulla loro conformità agli elaborati presentati.

**7. Responsabilità**

E' a carico dell'ARTISTA la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura edilizia e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

**8. Subappalto e divieto di cessione dell'incarico**

L'ARTISTA è tenuto ad eseguire in proprio il servizio affidato.

E' fatto divieto assoluto all'ARTISTA di cedere ad altro soggetto, anche solo in parte, le prestazioni oggetto della presente lettera di affidamento, salvo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

**9. Nota sulla sicurezza del lavoro**

Al fine di tutelare la sicurezza dell'ARTISTA, la FEM si impegna a garantire:

- la messa a disposizione del piano di emergenza del PRC affinché l'ARTISTA ne possa prendere visione;
- la messa a disposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la comunicazione dei nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso del PRC;
- la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

## **10. Informativa riguardo al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione del presente incarico e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tal scopo.

I dati personali sono raccolti e trattati dalla PDT/FEM esclusivamente per lo svolgimento del presente incarico secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

In particolare, con la sottoscrizione dell'Allegato C della documentazione del bando, l'ARTISTA presta il proprio consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto ed i dati tecnici dell'opera proposta siano pubblicati in internet.

## **11. Definizione delle controversie e Foro competente**

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.

Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Per perfezionare l'affidamento si chiede a codesto egregio ARTISTA di far pervenire alla FEM la seguente documentazione:

- **CONFERMA D'ACCETTAZIONE**, (Allegato A) a mezzo di lettera firmata dallo stesso ARTISTA (utilizzando il modello di seguito riportato), delle condizioni sopra indicate;
- **IL MODELLO SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI** (allegato B) debitamente compilato e contenente la clausola sulla tracciabilità, la comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché l'indicazione delle persone abilitate ad operare su di esso;
- **IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI** (Allegato C) firmato per presa visione ed accettazione dall'ARTISTA.

I documenti richiesti potranno essere inviati utilizzando uno dei seguenti recapiti:

<b>SERVIZIO POSTALE O CONSEGNA A MANO</b>	Fondazione Edmund Mach – Ufficio acquisti, servizi generale e appalti, via E. Mach, 1 38010 San Michele all'Adige (TN).
<b>FAX</b>	0461/615218
<b>PEC</b>	uff.servizigenerali@pec.iasma.it

Distinti saluti.

PATRIMONIO DEL TRENINO S. p. A.

- \_\_\_\_\_ -

Allegati:

Lettera di accettazione (Allegato A);

Modello tracciabilità flussi finanziari (allegato B);

DUVRI (Allegato C).

Spettabile  
**PATRIMONIO DEL TRENTO S.P.A.**  
presso  
**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
Ufficio acquisti, servizi generali e appalti  
Via E. Mach, n.1  
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE

**Oggetto:** art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2 e Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg.: affidamento incarico di realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento del nuovo Palazzo della Ricerca e della Conoscenza della Fondazione E. Mach, spesa omnicomprensiva di **Euro** \_\_\_\_\_,= (IVA e ritenute comprese, se dovute), di cui Euro \_\_\_\_\_,00 quali oneri per la sicurezza.

Con riferimento all'affidamento ed alle indicazioni formalizzate con nota prot. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, dichiara la completa disponibilità all'esecuzione dell'affidamento in oggetto come appresso specificato:

### 1. Oggetto dell'incarico

La Patrimonio del Trentino S.p.A. (di seguito PDT) affida all'ARTISTA, che accetta, l'incarico di realizzare l'opera d'arte RIF. \_\_ dell'Allegato D della documentazione del bando, per l'abbellimento dell'edificio Palazzo della Ricerca e della Conoscenza (di seguito PRC) della Fondazione E. Mach (di seguito FEM), sito in San Michele all'Adige (TN) in Via E. Mach, 1.

L'ARTISTA si impegna a realizzare l'opera d'arte commissionata conformemente al bozzetto e agli elaborati presentati in sede di partecipazione al concorso.

### 2. Compenso e modalità di pagamento

Il **compenso omnicomprensivo** è fissato in Euro \_\_\_\_\_,= IVA e ritenute comprese, se e ove dovute. L'importo comprende anche gli oneri ed incombenze relative al D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati in € \_\_\_\_\_,00.=.

Il compenso previsto verrà liquidato, in **un'unica soluzione**, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o nota spese corredata dalla documentazione di regolarità assicurativa, previdenziale e contributiva.

Si procederà al pagamento del corrispettivo con bonifico bancario a favore dell'ARTISTA sul c/c indicato dallo stesso. Nel caso in cui si riscontri irregolare la documentazione di regolarità assicurativa, previdenziale e contributiva, il pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta ed accertata regolarizzazione.

Le opere eseguite saranno sottoposte al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'ARTISTA, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione e collocazione delle stesse e sulla loro conformità agli elaborati presentati.

In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, la PDT procederà al pagamento del compenso dopo che l'ARTISTA avrà provveduto a sanare la difformità con le modalità concordate con la Commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva. Nel caso in cui l'ARTISTA non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato - che potrà variare da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni - la PDT ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dal sopraccitato importo, e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

La fattura o nota di spesa dovrà pervenire dopo la verifica della corretta installazione delle opere e lo scioglimento della riserva da parte della Commissione giudicatrice.

### 3. Oneri compresi nel compenso e obblighi a carico dell'ARTISTA

Sono contemplati nell'importo di cui all'art. 2 i costi relativi alla manodopera, all'acquisto di materiale di supporto, a tutti gli oneri relativi alla sicurezza, agli eventuali supporti addizionali, al trasporto e di quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera d'arte, la sua installazione, ancoraggio e messa in sicurezza (se ritenuto necessario certificata da professionista abilitato, al momento della collocazione), eventuale studio di illuminazione, le opere complementari di finitura, eventuale dichiarazione liberatoria ai fini antincendio.

L'opera d'arte non dovrà in nessun caso costituire elemento di pericolosità. Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmosferici e di totale sicurezza per chi accede all'edificio.

L'opera dovrà essere fornita ed installata completa, anche nelle parti accessorie.

Tutti i costi di ideazione, realizzazione, consegna, certificazione, eventuale ripristino, saranno a carico dell'ARTISTA, compresi eventuali adeguamenti e/o modifiche della situazione attuale indispensabili per la collocazione dell'opera. Sono inoltre sempre a carico dell'ARTISTA le spese necessarie per eventuali adempimenti derivanti dal rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal rispetto del DUVRI.

E' a carico dell'ARTISTA l'obbligo di produrre alla FEM eventuale elaborato, relazione o prova sperimentale necessaria a verificare e garantire l'idoneità statica dell'opera e della sua installazione.

Rimane altresì a carico dell'ARTISTA la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura edilizia e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

Ad avvenuta collocazione, se ritenuto necessario, l'ARTISTA dovrà fornire la certificazione rilasciata da un tecnico abilitato a riguardo della corretta messa in sicurezza e mancato pericolo d'incendio.

#### **4. Termini e Penalità**

A ciascun artista o gruppo di artisti che risulteranno vincitori sarà affidato l'incarico per l'esecuzione dell'opera, che dovrà essere realizzata, alle condizioni del bando e della presente nota di affidamento, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali dalla data dell'accettazione dell'incarico**, compatibilmente con i periodi di apertura e chiusura della struttura, salvo la possibilità di concordare un termine diverso.

Qualora il termine per l'esecuzione dell'opera non venga rispettato la PDT potrà applicare, per ogni giorno di ritardo nella collocazione dell'opera, una penale di Euro 50,00 fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare. In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi e/o qualora il ritardo fosse superiore a 60 giorni potrà essere revocato l'incarico affidato.

Previa richiesta motivata dell'ARTISTA, la PDT può concedere una proroga del termine di consegna.

#### **5. Tracciabilità dei flussi finanziari**

La PDT e l'ARTISTA si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.

L'ARTISTA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:

- a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a comunicare alla PDT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera b) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla PDT in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;

- f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il codice identificativo di gara acquisito (CIG) acquisito dalla PDT;
- g) a dare immediata comunicazione alla PDT e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

La PDT effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'ARTISTA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **6. Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto e direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile del procedimento è il dott. Mauro Fezzi, Direttore generale della FEM.

Il direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM/PDT con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente contratto è \_\_\_\_\_ raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti:

<b>Telefono</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Cell.</b>	

In via principale ogni rapporto inerente l'esecuzione del contratto deve essere intrapreso dall'ARTISTA con il direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione presiede l'esecuzione del contratto e si rapporta con l'ARTISTA. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un'attestazione di regolare esecuzione.

Le opere eseguite saranno sottoposte al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'ARTISTA, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione e collocazione delle stesse e sulla loro conformità agli elaborati presentati.

## **7. Responsabilità**

E' a carico dell'ARTISTA la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura edilizia e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

## **8. Subappalto e divieto di cessione dell'incarico**

L'ARTISTA è tenuto ad eseguire in proprio il servizio affidato.

E' fatto divieto assoluto all'ARTISTA di cedere ad altro soggetto, anche solo in parte, le prestazioni oggetto della presente lettera di affidamento, salvo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

## **9. Nota sulla sicurezza del lavoro**

Al fine di tutelare la sicurezza dell'ARTISTA, la FEM si impegna a garantire:

- la messa a disposizione del piano di emergenza del PRC affinché l'ARTISTA ne possa prendere visione;
- la messa a disposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la comunicazione dei nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso del PRC;
- la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.



## 10. Informativa riguardo al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione del presente incarico e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tal scopo.

I dati personali sono raccolti e trattati dalla PDT/FEM esclusivamente per lo svolgimento del presente incarico secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

In particolare, con la sottoscrizione dell'Allegato C della documentazione del bando, l'ARTISTA presta il proprio consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto ed i dati tecnici dell'opera proposta siano pubblicati in internet.

## 11. Definizione delle controversie e Foro competente

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.

Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

L'ARTISTA

- \_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_

Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui agli articoli 3 (*Oneri compresi nel compenso e obblighi a carico dell'ARTISTA*), 4 (*Termini e Penalità*), 5 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*), 7 (*Responsabilità*), 8 (*Subappalto e divieto di cessione dell'incarico*); 11 (*Definizione delle controversie e Foro competente*) della presente lettera di accettazione, ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

L'ARTISTA

- \_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_